



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL III SETTORE N. 143 DEL 27/05/2020

OGGETTO: SPERIMENTAZIONE DI NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RIFIUTO DI ISTANZE PRESENTATE AL REGISTRO DELLE IMPRESE E ALBO ARTIGIANI, DI NON ACCOGLIMENTO DI DENUNCE PRESENTATE AL REA E DI ARCHIVIAZIONE DI ISTANZE/DENUNCE RIFERITA AI CASI PIU' FREQUENTI E CODIFICABILI.

IL DIRIGENTE  
(III SETTORE)

- Richiamati gli artt. 29 e 30 dello Statuto Camerale che attribuiscono ai Dirigenti l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell'Ente in attuazione del principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 32 dello Statuto che definisce i compiti e le funzioni del Segretario Generale;
- Considerata la deliberazione della Giunta camerale n. 207 del 6 dicembre 2016 con oggetto "Conferimento incarichi di direzione a decorrere dal 1/1/2017" e la Deliberazione della Giunta camerale n. 164 del 15 ottobre 2019 avente ad oggetto "Incarico di Segretario Generale – determinazioni";
- Il Dirigente del III<sup>a</sup> Settore nella sua qualità di Conservatore del Registro delle Imprese nominato con delibera n. 38 del 16/4/2013;
- Richiamati gli artt. 29 e 30 dello Statuto Camerale che attribuiscono ai Dirigenti l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell'Ente in attuazione del principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 32 dello Statuto che definisce i compiti e le funzioni del Segretario Generale;
- Considerata la deliberazione della Giunta camerale n. 207 del 6 dicembre 2016 con oggetto "Conferimento incarichi di direzione a decorrere dal 1/1/2017";
- Richiamato l'art. 8 della legge n. 580 del 29/12/1993, relativo all'istituzione presso la Camera di Commercio dell'Ufficio del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c.;
- Vista la Legge n. 580 del 29/12/1993 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. n. 581 del 7/12/1995 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 11, 12 e 14;
- Visto il D.lgs. 25/11/2016 n. 219;
- Visto l'art. 2188 primo comma c.c. che fissa il principio di tassatività in ordine agli atti da iscrivere nel Registro delle Imprese;
- Visto l'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 581 del 7/12/1995 e s.m.i., che fissa il principio di tassatività in ordine agli atti da iscrivere nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
- Vista la Legge Regionale n. 9/2016, di modifica ed integrazione della Legge Regionale n. 1/2010, in materia di delega alle Camere di Commercio delle funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti artigiani ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione su istanza di parte nell'Albo Imprese Artigiane;
- Visti i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;



- Rilevata la necessità di semplificare le procedure seguite dall'ufficio "Registro delle imprese, attività artigiane, albi e ruoli" per la redazione dei provvedimenti di:
  - rifiuto istanze presentate al Registro delle imprese;
  - non accoglimento denunce presentate al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA);
  - archiviazione istanze Registro Imprese/denunce REA/Albo artigiani/ex Albi e Ruoli

al fine di ridurre i tempi di conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, operando in una logica di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle procedure, secondo i principi di massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

- Visto l'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., rubricato "Motivazione del provvedimento", il cui comma 3 prevede la «motivazione per relationem» del provvedimento amministrativo;
- Vista la giurisprudenza riguardante l'ammissibilità della motivazione espressa per relationem del provvedimento, la cui ratio è quella di consentire all'amministrazione di non ripetere espressamente e in modo pedissequo e testualmente nell'atto conclusivo del procedimento le argomentazioni addotte a supporto della decisione assunta e di limitarsi, al predetto fine, ad effettuare un rinvio ad altro atto nel quale le predette argomentazioni siano state esplicitate in modo completo e adeguato, atto che, proprio in virtù del suddetto richiamo, diviene parte integrante del provvedimento finale;
- Atteso che non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento finale ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione a norma di legge, senza necessità di riportare integralmente o unire l'atto richiamato al provvedimento finale;
- Atteso che la motivazione del provvedimento conclusivo di un procedimento, nel caso di richiamo per relationem, va rintracciata anche nei relativi atti endoprocedimentali e ritenuto opportuno non appesantire il provvedimento finale con la dettagliata descrizione di tutte le attività precedentemente svolte, essendo sufficiente il mero richiamo ai principali atti endoprocedimentali;
- Considerato che le istruttorie delle pratiche condotte dall'ufficio avvengono per il tramite di comunicazioni tra utente e Camera di Commercio con un sistema di messaggistica integrata alla pratica Comunica, trasmesse all'utenza all'indirizzo mail/pec indicato nel riquadro 4 "Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)" del frontespizio Comunica ex art. 9 D.L. n. 7/2007;
- Atteso, pertanto, che tali comunicazioni, effettuate nell'ambito dell'istruttoria delle pratiche, consistono in atti endoprocedimentali;
- Atteso che, ai sensi di legge, i provvedimenti di rifiuto sono impugnabili innanzi il Giudice del Registro e i provvedimenti di non accoglimento al R.E.A. sono impugnabili innanzi il Tribunale Ordinario;
- Ritenuto opportuno, per tutte le motivazioni sopra espresse riguardanti la semplificazione amministrativa, prevedere l'adozione di provvedimenti di archiviazione da parte del Responsabile del Procedimento, su richiesta sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o dal notaio autenticante/rogante mediante la compilazione del modello di richiesta di archiviazione;
- Atteso che i provvedimenti di archiviazione potranno essere richiesti dal soggetto obbligato in caso di erroneo invio da parte dell'utente o in conseguenza di intervenuta sospensione della pratica;



- Rilevato che le casistiche più frequenti dei provvedimenti di RIFIUTO/NON ACCOGLIMENTO sopra elencati sono rappresentate da:
  - a) **manca di esercizio effettivo dell'attività dichiarata/denuncia di attività futura:** visti gli artt. 9 e 10 del D.P.R. 581/1995 s.m.i., riguardanti il deposito degli atti relativi al Repertorio Economico Amministrativo (REA), e considerato il divieto di denunciare attività future e attività non effettivamente esercitate (Circolare Ministero dello Sviluppo Economico 3689/C del 06/05/2016 contenente le "Istruzioni per la compilazione della modulistica per gli adempimenti di pubblicità legale verso il registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (Rea) ..."), che al capo 4 delle istruzioni generali dispone che *".. Le denunce al R.E.A. devono essere presentate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento di cui è obbligatoria la denuncia e nel rispetto del D.L. n.7/2007 convertito con L. 40/2007."*, e al capo 11 delle istruzioni generali stabilisce che: *"Vanno indicate le attività effettivamente esercitate (...) Per ogni descrizione di attività va indicata la data di riferimento (nello specifico campo, o di seguito alla relativa descrizione), ovvero di effettivo inizio/modifica/cessazione; si precisa che in ogni caso non può essere indicata una data successiva a quella di presentazione della domanda."*);
  - b) **manca di autorizzazioni e abilitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività denunciata,** visti gli artt. 9 e 10 del D.P.R. 581/1995 s.m.i., riguardanti il deposito degli atti presso il Repertorio Economico Amministrativo (REA) e tenuto conto della specifica normativa di settore, per la quale si rimanda al Portale Infocamere Ateco e all'elenco delle attività "particolari" presenti nel sito della Camera di Commercio di Bologna;
  - c) **istanza di deposito bilancio finale di liquidazione di consorzio,** in quanto non previsto dalla relativa disciplina, contenuta negli artt. 2612-2615-bis c.c. e atteso che nessuna norma rende applicabile al consorzio il disposto di cui all'art. 2492 c.c., in materia di Bilancio finale di liquidazione;
  - d) **incompetenza territoriale,** atteso che l'art. 11, comma 1, del DPR 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., individua quale Registro delle Imprese competente al quale presentare le istanze di iscrizione, l'ufficio della Camera di Commercio della provincia nella quale l'imprenditore ha sede;
  - e) **istanza di iscrizione atto di trasferimento di azioni,** atteso che l'art. 2355 c.c., nel disciplinare la circolazione delle azioni, precisa, al comma 1, che *"Nel caso di mancata emissione di titoli azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci"*, senza tuttavia prevedere, a differenza di quanto previsto dall'art. 2470 c.c. per le società a responsabilità limitata, il deposito per l'iscrizione dell'atto di trasferimento nel Registro delle Imprese; visti altresì gli artt. 2346 e segg. c.c. della sezione V – Capo V – "Delle Azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi" che non prevedono l'iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento delle azioni;
  - f) **istanza di iscrizione cessione quote effettuata da commercialista privo anche di uno solo degli elementi richiesti dalla normativa** (firme digitali dei contraenti, marcatura temporale, registrazione all'agenzia delle entrate, così come previsto dall'art. 36 comma 1-bis del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133



del 06/08/2008) e nelle istruzioni reperibili nel sito internet della Camera di Commercio di Bologna, atteso peraltro che risulta già evasa la nuova istanza avente i medesimi contraenti e regolarmente presentata dal medesimo professionista;

- g) **mancata allegazione nel formato previsto dal D.P.C.M. 13/11/2014 (PDF/A)** dei file contenenti atti soggetti a iscrizione/deposito, dei verbali di assemblea o dell'organo amministrativo richiesti a fini probatori;
- h) **istanza di iscrizione cessazione amministratore unico o intero consiglio di amministrazione o della maggioranza del consiglio di amministrazione**, in violazione dell'art. 2385, primo comma, c.c. che, in mancanza di specifiche previsioni statutarie, si applica anche alle s.r.l. (in tal senso, Orientamenti societari del notariato triveneto I.C.28), ai sensi del quale *"...La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori."*;
- i) **attività professionale non svolta in forma di impresa**, non iscrivibile nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2195 c.c., atteso che l'art. 2082 c.c. testualmente recita: *"E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi"* e che l'art. 2238 c.c. esclude l'esercente un'attività professionale dall'applicazione delle disposizioni relative all'imprenditore, non considerando la professione intellettuale un servizio;
- j) **mancata allegazione del verbale in copia scansionata dal libro dei verbali di assemblea/organo amministrativo**, richiesto al fine di provare il fatto di cui si chiede l'iscrizione, atteso che ai sensi dell'art. 2421 C.C. (Libri sociali obbligatori) ultimo comma: *"I libri (...), prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215"*; e che ai sensi dell'art. 2215 C.C.: *" I libri (...) devono essere bollati in ogni foglio dal registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali (...)"*; e che ai sensi dell'art. 2215-bis C.C. (Documentazione informatica) *" I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici"*; atteso che per riconoscere, ai fini istruttori, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), efficacia probatoria al file contenente il verbale di assemblea/organo amministrativo, questo avrebbe dovuto essere allegato in copia scansionata dell'originale trascritto nel libro dei verbali di assemblea/dell'organo amministrativo e considerato che, nel caso di decisioni assembleari/dell'organo amministrativo risultanti da verbali non redatti da notaio, al Registro delle Imprese deve essere inoltrata copia scansionata dal libro dei verbali di assemblea/dell'organo amministrativo poiché in detta fattispecie si intende che l'originale è esclusivamente quello trascritto sui libri;
- k) **cancellazione retroattiva di impresa individuale non artigiana** di oltre un anno rispetto alla data di presentazione dell'istanza, priva di documentazione probatoria o non sufficientemente documentata, richiesta ai sensi dell'art. 11, comma 11, del d.p.r. 581/1995 (chiusura della P.IVA avente data di chiusura congruente con quella indicata nel modello e data presentazione all'Agenzia delle Entrate non superiore all'anno rispetto alla data chiusura della P.IVA o da altra documentazione



fiscale – es. dichiarazione dei redditi - o amministrativa dell'Ente competente – es. comunicazione - idonea a supportare la data indicata o deposito atto di trasferimento d'azienda per tutte le attività indicate in visura, congruente con la data indicata come data di cancellazione dell'impresa cedente e con la data di iscrizione o di inizio dell'attività dell'impresa subentrante);

- l) **istanza di cancellazione totale retroattiva di impresa individuale artigiana non sufficientemente documentata**, ai sensi dell'art. 11, comma 11 del DPR 581/1995 e ai sensi della direttiva della Commissione Regionale per l'Artigianato della Regione Emilia-Romagna del 19/9/2012 prot. n. PG/ 2012/219690 che prevede che è necessario argomentare la richiesta con documentazione oggettiva quale ad esempio:
- cessazione Iva (se la denuncia Iva è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva);
  - cessazione Inail (se la denuncia Inail è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva);
  - attività lavorativa dipendente prevalente (per i part-time superiori a 20 ore settimanali non ci sono i requisiti di impresa artigiana);
  - iscrizione in altra gestione previdenziale imprenditoriale obbligatoria;
  - documentazione medica;
  - detenzione;
  - servizio militare;
  - cessione azienda, cessione beni strumentali;
- m) **Istanza di cancellazione retroattiva di impresa individuale artigiana con data superiore ad un anno solo dall'Albo artigiani non sufficientemente documentata**, ai sensi della direttiva della Commissione Regionale per l'Artigianato della Regione Emilia-Romagna del 19/9/2012 prot. n. PG/ 2012/219690 che prevede, relativamente alle cancellazioni con data evento anteriori di oltre 12 mesi, che è necessario argomentare la richiesta con documentazione oggettiva quale ad esempio:
- cessazione Iva (se la denuncia Iva è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva);
  - cessazione Inail (se la denuncia Inail è stata presentata ora per allora, non è ritenuta una documentazione esaustiva);
  - attività lavorativa dipendente prevalente (per i part-time superiori a 20 ore settimanali non ci sono i requisiti di impresa artigiana);
  - iscrizione in altra gestione previdenziale imprenditoriale obbligatoria;
  - documentazione medica;
  - detenzione;
  - servizio militare;
  - cessione azienda, cessione beni strumentali;
- n) **mantenimento requisiti di *start-up* innovativa in assenza di bilancio di esercizio approvato**, da considerarsi, ai sensi dell'art. 25, comma 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, "tamquam non esset" (Parere Mise 141293/2016); ai sensi della citata norma, infatti, *"le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa (...). Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa."*;



- o) **Aggiornamento delle informazioni di start-up innovativa non dovuto**, atteso che il D.L. 135/2018, convertito in Legge 11 febbraio 2019 n. 12, ha abrogato il comma 14 dell'art. 25 del D.L. 179/2012, abolendo l'obbligo per le *start-up* innovative di aggiornare con cadenza semestrale le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del Registro e che, in luogo di tale adempimento semestrale, il nuovo comma 17-bis dispone che: "*La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10.*"
- p) **istanza di scioglimento "semplificato" di società di capitale per riduzione del capitale sociale**, privo dei corretti passaggi endosocietari, di cui all'art. 2484 c.c., come chiarito dal Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 94215 del 19/05/2014, atteso, peraltro, che è già stata evasa la nuova istanza regolarmente presentata con prot. XX;
- q) **istanza di scioglimento "semplificato" di società di capitale per impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea ex art. 2484, n. 3, c.c.**, in quanto per consolidata interpretazione della giurisprudenza, la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea richiede il carattere non episodico della disfunzione e deve riguardare deliberazioni necessarie ed indispensabili al regolare svolgersi della vita societaria: in tal senso, Tribunale di Bologna 17.12.2013 (secondo cui "*In difetto di elementi comprovanti una continuativa inattività o una cristallizzata impossibilità di funzionamento dell'organo assembleare, non sussistono le condizioni di legge per procedere alla nomina per la società di un liquidatore giudiziale*") e Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 94215 del 19/05/2014, atteso peraltro che è già stata evasa la nuova istanza di iscrizione del verbale di assemblea straordinaria portante lo scioglimento, la messa in liquidazione e la nomina del liquidatore, di cui al prot. XX ;
- r) **nomina liquidatore successiva a scioglimento semplificato rifiutato con provvedimento prot. n. XX del XX**, in mancanza dei presupposti logici e giuridici di cui agli artt. 2487 e 2487-bis c.c.;
- s) **deposito del bilancio finale di liquidazione prima dell'iscrizione della nomina del liquidatore**, atteso che ai sensi dell' 2487-bis c.c. : "*La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società' in liquidazione. Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.*" ;



- t) **Bilancio finale di liquidazione con riparto di somme ai soci non registrato all'Agenzia delle Entrate**, ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), art. 4 lett. d) della Tariffa I (Atti soggetti a registrazione in termine fisso), atteso che il D.P.R. 26/04/1986, n. 131, all'art. 65 (Divieti relativi agli atti non registrati), commi 1 e 2, così dispone: *"1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi, né ricevere in deposito, né assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. 2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi Organi di controllo non possono ricevere in deposito né assumere a base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica nei casi di cui alla lettera e) del comma secondo dell'art. 66."* (si veda in tal senso anche parere n. 019312 del 24/02/1998 reso dall'Ufficio del Registro di Milano; parere reso dall'Agenzia delle Entrate di Ferrara alla Camera di Commercio di Ferrara il 10/07/2014);
- u) **Cancellazione società di capitale presentata prima del decorso del termine di cui all'art. 2493 c.c.** (a norma del quale *"Decorso il termine di 90 giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci. Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio."*), non essendosi verificata l'approvazione tacita del bilancio finale, di cui al richiamato art. 2493, 1° comma, c.c., in quanto non sono trascorsi i 90 giorni tra l'iscrizione del bilancio finale di liquidazione e la presentazione dell'istanza di cancellazione;
- v) **nomina per cooptazione di consigliere di srl non prevista dallo statuto**, in quanto il legislatore, negli artt. 2475 e seguenti del codice civile relativi all'organo amministrativo delle srl, non ha espressamente disciplinato la cooptazione in materia di s.r.l. e non ha richiamato la relativa disciplina in materia di S.p.A.. La possibilità, pertanto, di cooptare un amministratore dovrà essere prevista espressamente dallo statuto;
- w) **iscrizione al registro delle imprese del direttore generale**, in quanto atto atipico non previsto dal codice civile né dalla normativa di settore (si veda in tal senso Tribunale di Brescia, 09/11/2004, Giud. Reg. Orlandini e parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2012 prot. 0192958), pertanto contrario al principio di tassatività delle iscrizioni nel Registro delle Imprese, ex art. 2188 c.c.;
- x) **mancata richiesta di iscrizione di pec valida, attiva e univoca**, decorsi 3 mesi (per le società) o 45 giorni (per le imprese individuali) dalla sospensione della pratica, come prescritto, rispettivamente dall'art. 16, comma 6, del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28/1/2009 n. 2, dall'art 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 e come precisato, da ultimo, con la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, emanata d'intesa con il Ministero della Giustizia il 27/04/2015 e registrata alla Corte dei Conti il 13/07/2015;



- y) **subentro del sindaco supplente al sindaco effettivo cessato**, in quanto, ex art. 2401 c.c., i sindaci supplenti subentrano automaticamente in ordine di età, pertanto, essendo questo subentro previsto per legge, non deve essere effettuata alcuna comunicazione al registro delle imprese e considerato che il sindaco supplente che subentra al sindaco effettivo cessato dalla carica, non diventa per ciò stesso sindaco effettivo ma resta pur sempre un sindaco supplente, con funzioni limitate nel tempo e cioè fino alla prima assemblea (Le Società n. 3/2005);
- z) **nomina sindaco supplente di sindaco unico**, in quanto non previsto dall'art. 2477 c.c. e, pertanto, atto atipico ex art. 2188 c.c., atteso che il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere prot. n. 0180772 del 28/8/2012, si è espresso in merito alla possibilità o obbligatorietà di nominare un sindaco supplente in caso di società a responsabilità limitata con organo di controllo monocratico giungendo alle seguenti conclusioni: *"(...) Deve, pertanto, ritenersi che, sia nel caso di previsione volontaria dell'organo di controllo monocratico, sia in caso di nomina obbligatoria dello stesso, quest'ultimo possa essere, attualmente, composto da un solo membro effettivo, non risultando prevista la nomina di sindaci supplenti. Inoltre, ad avviso della Scrivente, anche tenuto conto del principio di tipicità che regola, ai sensi dell'art. 2188 del codice civile, le iscrizioni nel registro delle imprese, potrebbe ritenersi che tale nomina del supplente non possa essere prevista neppure in via facoltativa.(...)"*;
- aa) **nuova istanza/iscrizione o nuovo deposito per lo stesso evento** (fatto o atto) già precedentemente iscritto/evaso con prot. n. XX del XX;
- bb) la pratica viene rifiutata/non accolta in quanto risulta **successivamente presentata una pratica corretta avente il medesimo oggetto e regolarmente evasa** con prot. n. XX del XX;
- cc) **richiesta di annullamento/rifiuto** (o termine analogo) inviata via pec o tramite diario messaggi in assenza di corretta richiesta di archiviazione;

– **PER LE RICHIESTE DI ARCHIVIAZIONE COME IN PREAMBOLO SPECIFICATO:**

**dd) archiviazione pratica su richiesta di soggetto legittimato alla presentazione della domanda (notaio autenticante/rogante o titolare o legale rappresentante);**

- Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, il quale, esaminati gli atti istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere favorevole

**DETERMINA**

- Di approvare, in via sperimentale e comunque fino a diversa determinazione, per i casi indicati dalla lettera a) alla lettera dd), la nuova modalità di gestione dei provvedimenti di rifiuto di istanze presentate al Registro delle Imprese, di non accoglimento di denunce presentate al REA e di archiviazioni di istanze/denunce, adottando la motivazione espressa per relationem, con rinvio al caso specifico di cui alle lettere sopra individuate, nonché alle comunicazioni inviate e ricevute con il sistema di messaggistica integrata alla pratica Comunica (cd. diario messaggi, trasmesse all'utenza all'indirizzo mail/pec indicato nel riquadro 4 "Estremi del dichiarante (titolare,





CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA  
(legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)” del frontespizio Comunica ex  
art. 9 D.L. n. 7/2007) nell’ambito delle relative istruttorie, quali atti endoprocedimentali.

La presente determinazione viene pubblicata e resa disponibile nell'Albo camerale del sito istituzionale della Camera di Commercio di Bologna nonché nella pagina principale del Registro delle Imprese consultabile all’indirizzo:  
<https://www.bo.camcom.gov.it/it/registro-impres/home>.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

IL CONSERVATORE E  
DIRIGENTE DEL III SETTORE  
Dr.ssa Cinzia Romagnoli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dr.ssa Annamaria Venturi

RI/AMV/ao